

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale - permanente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019 (Rv. 656174 - 02)

Liquidazione del danno alla salute - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Risarcimento del danno - Criteri - Discrezionalità del giudice - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019 (Rv. 656174 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1223](#), [Cod_Civ_art_2043](#), [Cod_Civ_art_2056](#)